

TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1868

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Congedi — Omaggi — Sunto di petizione — Istanza del Senatore Carradori — Dichiarazione del Presidente del Consiglio e rinvio al medesimo della stessa petizione — Seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento del Notariato — Proposta del Relatore sull' art. 85 rimandata alla Commissione — Osservazioni dei Senatori Leopardi e Chiesi e del Guardasigilli — Approvazione dell' articolo 85 modificato — Varianti ed aggiunte del Guardasigilli all' articolo 122 — Obbiezioni del Relatore — Spiegazioni del Guardasigilli — Osservazioni del Senatore Miraglia — Nuove osservazioni del Relatore cui risponde il Guardasigilli — Avvertenze dei Senatori Conforti e Musio — Approvazione delle proposte del Guardasigilli e dell' art. 122 — Variante della Commissione al primo comma dell' art. 123 — Dubbio del Senatore Leopardi — Aggiunta del Senatore Michiel — Dichiarazioni del Guardasigilli, del Senatore Chiesi e del Relatore — Sospensione dell' articolo — Approvazione degli articoli 124 e 125 — Emendamento all' art. 126 proposto dal Senatore Lauzi — Osservazioni del Senatore Lanzilli — Parole del Senatore Sanseverino in favore dell' emendamento Lauzi — Considerazioni del Relatore contro — Emendamento del Senatore Miraglia — Schiarimento del Senatore Sanseverino — Osservazioni del Senatore Musio in favore — Mozione d' ordine del Senatore Chiesi — Dichiarazioni del Guardasigilli e dei Senatori Leopardi e Lauzi — Proposta del Guardasigilli modificata dal Relatore, dal Senatore Miraglia — Reiezione dell' emendamento Lauzi — Nuova proposta del Senatore Lauzi approvata — Presentazione di un progetto di legge dichiarato d' urgenza. — Proposta Leopardi — Ritiro di essa — Approvazione degli articoli 126, 127 — Emendamento del Senatore Chiesi all' articolo 128 — Mozione d' ordine e proposta del Relatore — Approvazione dell' articolo colla variante proposta dalla Commissione — Avvertenza del Senatore Giovanola cui risponde il relatore.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore T. Manzoni Segretario dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Gli onorevoli Senatori Borromeo e De Gasparis domandano un mese di congedo che viene loro dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato: Il Signor Senatore Principe Giovanelli d' un' opera in tre volumi per titolo: *Venezia e le sue Lagune*.

Il Ministro dell' Interno di 5 esemplari della *terza parte della statistica delle opere Pie del Regno concernente il Compartimento della Lombardia*.

Legge quindi il seguente sunto di petizione.

N. 4159. Una Commissione di cittadini Romani residenti in Firenze, fa istanza presso il Senato perchè voglia interporre con appropriati ed efficaci mezzi onde non venga eseguita una condanna capitale testè pronunziata dalla sacra Consulta contro cittadini italiani.

Senatore Carradori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Carradori. Ho domandata la parola per pregare il Senato a volere decretare d'urgenza questa petizione.

Considerando però che, ove la petizione dovesse passare pel solito stadio, forse la decisione non arriverebbe in tempo, io sono a pregare il Senato a volere per questa volta transigere col Regolamento, e ordinare che quest' istanza sia mandata al Signor Presidente del Consiglio dei Ministri.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Signori Senatori, io non ho difficoltà ad accettare il rinvio della petizione testè annunciata, tanto più che il Governo non ha aspettato a quest' ora per fare tutto ciò che da esso dipendeva, affinchè la pena dell' ultimo supplizio, cui furono condannati due disgraziati a Roma, non sia applicata.

Posso dire al Senato, che le più alte influenze sono intervenute in quest' affare, ed io non sono senza speranza che qualche favorevole risultato si possa conseguire.

Presidente. Metto ai voti la proposta dell' onore-

vole Senatore Carradori, di mandare direttamente questa petizione al signor Presidente del Consiglio dei Ministri.

Chi l'approva, sorga.

(Approvata).

Senatore Carradori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Carradori. Ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri della fatta dichiarazione, e il Senato della sua benevola accoglienza.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PEL RIORDINAMENTO DEL NOTARIATO.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge sul riordinamento del Notariato.

Era rimasto ancora in sospeso l'articolo 85; do quindi la parola al signor Relatore.

Senatore Poggi, *Relatore*. La Commissione ha deliberato sulla proposta del Senatore Chiesi, il quale vorrebbe che fosse soppresso nell'articolo 85 l'inciso in cui è detto, che sono ammessi a chiedere l'impiego di Cancelliere archivista anco le persone che abbiano i requisiti necessari per la nomina a Notaro; come pure sulla proposta più ristretta del signor Ministro di Grazia e Giustizia, secondo la quale questi aspiranti al notariato già riconosciuti idonei, sarebbero ammessi a chiedere l'impiego di archivista tutte le volte che non vi fossero Notari esercenti che lo chiedessero.

La Commissione, dopo avere a lungo esaminate queste proposte, sarebbe di parere di non accogliere nè l'una nè l'altra, e le ragioni che sto per dire basteranno a spiegare le difficoltà cui si andrebbe incontro, se si accettasse la modificazione dell'onorevole Chiesi.

L'articolo permette ai Notari esercenti, i quali sono proposti all'ufficio di Cancelliere archivista, di poter chiedere la continuazione dell'esercizio del notariato, sempre che essi avessero la residenza nella città ove ha sede l'Archivio, purchè questa loro domanda sia appoggiata dal parere del Consiglio notarile e della Corte di Appello.

Se noi escludessimo assolutamente gli aspiranti al notariato, già riconosciuti idonei, dal concorrere a questo ufficio, ne verrebbe la conseguenza, che già ricordava l'onorevole Guardasigilli, cioè che alcune volte si potrebbero non trovare Notari esercenti della città i quali si adattassero a chiedere l'ufficio a patto di cessare dall'esercizio, ed allora non sapremmo a chi conferirlo. Dando la preferenza prima ai Notari esercenti sovra gli altri che sono aspiranti, si andrebbe incontro a questo inconveniente: tutte le volte che fosse proposto dal Consiglio notarile un Notaro esercente della città all'ufficio di Cancelliere archivista, il Notaro domanderebbe di poter continuare nell'esercizio, e se non fosse sicuro che il Consiglio notarile, la Corte di Appello, e poi il Ministero annuissero a questa domanda,

probabilmente egli non accetterebbe l'impiego, poichè non gli torcerebbe conto di accettarlo.

Allora nel caso della preferenza da darsi al Notaro esercente, cosa bisognerebbe fare prima di venire agli aspiranti? Bisognerebbe andare ad interrogare uno per uno i Notari esercenti della città per sapere se accettano l'ufficio, e se lo accetterebbero anche nel caso che il Consiglio notarile, e la Corte d'Appello ed il Ministero non fossero disposti a permettere loro la continuazione dell'esercizio del Notariato. Sarebbe questa una indagine necessaria e lunga, che converrebbe fare prima di ricorrere agli aspiranti, poichè a questi non si dovrebbe venire se non dopo aver avuta la risposta da tutti i Notari esercenti della città, i quali alcune volte potrebbero essere disposti ad accettare anche senza facoltà di continuare nell'esercizio di Notaro; ma il più delle volte non accetterebbero che a condizione di continuare l'esercizio del Notariato; e perchè questa facoltà fosse loro concessa, bisognerebbe conoscere il parere del Consiglio notarile, della Corte, e del Ministero.

Quando ad un primo Notaro questo permesso non fosse concesso, non si potrebbe già rivolgersi ad un aspirante, ma bisognerebbe andare interrogando gli altri Notari esercenti, i quali forse non accetterebbero se non mediante la stessa condizione imposta dal primo; e così potrebbe accadere per la seconda e per la terza volta ciò che era avvenuto la prima.

Supponiamo che dopo due o tre volte, vi fosse l'annuenza di chi deve darla perchè il Notaro continui nell'esercizio; in questo caso avremo l'inconveniente di veder negato un tal favore ad uno o più Notari e concesso ad un altro.

Se poi fosse negato a tutti, allora sarebbe il momento di venire agli aspiranti.

Intende bene il Senato che in questo modo la difficoltà sarebbe grande, poichè gli aspiranti non potrebbero mai essere proposti se non dopo che fossero interrogati tutti i Notari esercenti, e dopo che avessero risposto di accettare o non accettare senza la condizione o con la condizione di poter continuare nell'esercizio del Notariato.

Ecco perchè la Commissione crede miglior partito sia quello di lasciar l'articolo qual è; tanto più che sia l'onorevole Chiesi, sia l'onorevole Guardasigilli si preoccupavano del pericolo che fossero preferiti aspiranti, mentre vi fossero Notari esercenti che forse accetterebbero rinunciando all'esercizio del Notariato. Ma io faccio riflettere che la proposta a quest'impiego dev'essere fatta dal Consiglio notarile. Ora, è egli presumibile che il Consiglio notarile, il quale sa di poter proporre qualche Notaro esercente e forse anche qualche membro del medesimo Consiglio, voglia interrogare gli aspiranti quando è sicuro che il Notaro esercente l'accetterebbe e potrebbe anche facilmente ottenere l'assenso del Consiglio notarile e del Ministero per continuare nell'esercizio? Questo pericolo sarebbe

vano e sarebbe rarissimo, mentre l'inconveniente della soppressione voluta sarebbe molto maggiore.

Quello pure della preferenza porterebbe alla conseguenza, quale dicevo dianzi, di dovere interrogare uno per uno tutti i Notari della città per sapere se accetterebbero l'ufficio, e se lo accetterebbero nel caso in cui non potessero continuare nell'esercizio.

Quindi la Commissione manterrebbe l'articolo quale è per le ragioni accennate.

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Leopardi. Le ragioni dette dall'onorevole Relatore della Commissione, hanno un'importanza alquanto problematica, perchè non è detto che si abbia ad interrogare tutti i Notari. Ciò nondimeno a me pare che si potrebbe accomodare ogni cosa senza parlare di preferenze, ma soltanto mettendo, « il Cancelliere archivista è nominato per Decreto Reale, tra i Notari esercenti nella giurisdizione del Collegio, ovvero tra le persone che hanno tutti i requisiti ec. ec. » È una trasposizione meno ingenerosa per i Notari.

Senatore Poggi, *Relatore*. La Commissione accetta questa trasposizione.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Ho domandato la parola precisamente per dire che sono nel medesimo ordine di idee dell'onorevole Senatore Leopardi, anzi toglierei anche la parola « ovvero. » Ciò vuol dire che io chieggo anche meno di quello che egli ha proposto, perchè togliere anche l'ovvero significa mettere nella medesima categoria i Notari esercenti nella giurisdizione del Collegio, e quelli che hanno solo i requisiti necessari per la nomina a Notaro.

Per verità non credo si possa prescindere dal lasciare sul proposito una grande preponderanza al giudizio dei Collegi notarili e delle Corti d'Appello, che meglio di ogni altro possono valutare se debba esser preferito un Notaio aspirante, ovvero un esercente, se debba conservarsi l'esercizio del ministero notarile all'esercente preferito, e simili.

Io credo che così modificato, l'articolo possa essere accettato anche dal Senatore Chiesi, che fu il primo che fece questa proposta, a cui mi associo, perchè precisamente era negli stessi sensi formulato l'articolo del progetto ministeriale.

Senatore Chiesi. Io feci la proposta alla quale accennava l'onorevole Relatore della Commissione, perchè a dir vero, io do molta importanza a questi Archivi notarili, e credo che sia assai delicato l'ufficio del Cancelliere archivista. Mi pareva perciò conveniente che questo ufficio fosse affidato ad un Notaro già esercente, il quale, in vista della pratica e della esperienza acquistata nell'esercizio della professione, darebbe maggiori garanzie di capacità ed attitudine.

Ad ogni modo io dichiaro di non insistere nella mia

proposta, e di accettare quella ora fatta dall'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Senatore Poggi, *Relatore*. La Commissione accetta con una mutazione di parole che sto formolando.

Presidente. La prima parte dell'articolo sarebbe così modificata. « Il Cancelliere archivista è nominato con Decreto Reale fra i Notari esercenti, e fra le persone che abbiano tutti i requisiti necessari per la nomina a Notaro, sopra una terna ecc. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Credo che si siano omesse due parole, giacchè pare che debbasi dire, *tra i Notari esercenti nella giurisdizione del Collegio*. Queste ultime parole vogliono essere aggiunte.

Senatore Poggi, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, *Relatore*. La Commissione non ha creduto dover aggiungere queste parole, perchè allora un Notaio che non avesse sede nel distretto dell'Archivio, non potrebbe più aspirare a questa carica, e non vi sarebbe ragione di impedirglielo. Basta che sia Notaro esercente per potere essere ammesso al concorso: quanto all'integrità dell'uomo dovrà occuparsene il Consiglio notarile.

Presidente. Il Signor Ministro aderisce all'idea della Commissione?

Ministro di Grazia e Giustizia. Aderisco.

Presidente. Dunque metto ai voti l'articolo 85 con questa modificazione: lo rileggo.

« Art. 85. Il Cancelliere archivista è nominato con Decreto Reale tra i Notari esercenti o le persone che abbiano tutti i requisiti necessari per la nomina a Notaro, sopra una terna proposta dal Consiglio notarile del luogo ove ha sede l'Archivio, sentito il parere della Corte d'Appello; non può essere rimosso, se non con Decreto Reale, sentito il parere del Consiglio stesso e della Corte. »

« Se fu scelto fra i Notari aventi la residenza nella città in cui ha sede l'Archivio, può essere autorizzato con Decreto Reale a continuare l'esercizio del Notariato, semprechè vi sia il parere favorevole del Consiglio anzidetto e della Corte. »

« Il Cancelliere archivista deve in questa sua qualità dare cauzione entro due mesi dal giorno della nomina nei modi stabiliti dall'articolo 17, ed in quella misura che sarà determinata dalla Corte d'Appello, sentito l'avviso del Consiglio predetto. »

Senatore Poggi, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, *Relatore*. Ieri fu fatta una modificazione all'articolo 30 nell'ultima sua parte che fu votata dal Senato, ma l'onorevole Signor Ministro avvertiva ieri che forse poteva essere utile l'invertire il numero dell'articolo 29, e farne invece l'articolo 30 e viceversa.

Nel primo momento la Commissione non credè opportuno acconsentire a questa trasposizione di numero; ma dopo avere esaminato meglio il disposto da questi

due articoli, oggi consentirebbe, anzi crederebbe utile, che l'articolo 30 prendesse il posto dell'articolo 29, e l'articolo 29 quello dell'articolo 30.

La Commissione s'incarica di fare questa trasposizione, ma crede di avvertirne il Senato.

Presidente. Questa non è una disposizione, ma semplicemente una cosa d'ordine.

Siamo rimasti all'articolo 122. Lo leggo.

« Art. 122 Nelle sentenze di condanne a pene che producono di diritto la destituzione del Notaro, sarà fatta la dichiarazione di questa.

« Nelle dette sentenze ed in quelle che pronunciano la destituzione, sarà fatta la dichiarazione di sospensione giusta il disposto dell'articolo 104.

« Qualora le dichiarazioni come sopra prescritte fossero state omesse, il Pubblico Ministero dovrà richiedere la Corte o Tribunale che proferi la sentenza di riparare l'omissione.

« La sospensione del Notaro nel caso espresso dallo articolo 105, numero 2, può essere pronunciata anche dal Tribunale correzionale in occasione della condanna a pena correzionale.

« Le sentenze che pronunciano la sospensione, sono esecutorie nonostante appello ».

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Mi consenta il Senato che io faccia due avvertenze di pochissimo momento; una che si riferisce, a senso mio, ad una omissione; un'altra, che consisterebbe solamente nella locuzione di due parole.

Nel secondo comma si dice: *Nelle dette sentenze, val quanto dire di condanne a pene criminali, e in quelle che pronunciano la destituzione, sarà fatta la dichiarazione di sospensione giusta il disposto dell'articolo 104*.

Crede che bisognerebbe aggiungere un'altra ipotesi che è nell'art. 104, cioè il caso in cui l'autorità giudiziaria spedisce mandato di cattura, perchè anche in questo caso parmi indispensabile allo stesso modo la dichiarazione di sospensione.

Infatti, se l'articolo 104 stabilisce che è sospeso di diritto il Notaro, contro il quale sia stato rilasciato il mandato di cattura, non diversamente che il Notaro condannato a pene criminali; se coll'articolo in discussione si determina rispetto alle sentenze di condanna la necessità della dichiarazione della sospensione; se l'articolo 104 non si vuole che in parte resti senza esecuzione pratica; non credo si possa fare a meno di aggiungere che nel mandato di cattura debba farsi questa stessa dichiarazione.

La seconda avvertenza sopra mentovata è questa, che a me parrebbe conveniente di sostituire nel terzo comma di quest'articolo alle parole: *la Corte o Tribunale*, queste altre *l'autorità giudiziaria*: perchè credo che le parole *Corte o Tribunale* limitino di troppo

il senso che si vuol dare a questo terzo comma. Qui sta detto:

« Qualora le dichiarazioni come sopra prescritte fossero state omesse, il Pubblico Ministero dovrà richiedere la Corte o Tribunale che proferi la sentenza di riparare l'omissione. »

Or può benissimo accadere che chi pronunzia, non sia la Corte o il Tribunale, ma il Pretore, ed allora parrebbe che il Pubblico Ministero non avesse questo diritto. Difatti abbiamo già detto che nelle sentenze correzionali, di cui ora il Pretore è investito, almeno sino alla condanna di tre mesi, potrebbe darsi il caso di un reato che porti la sospensione.

Quindi a me sembra molto ragionevole la proposta sostituzione.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione non avrebbe difficoltà veruna di accettare la seconda modificazione proposta dal signor Ministro della Giustizia, perchè potrebbe benissimo accadere, che invece della Corte o del Tribunale, fosse il Pretore l'autorità che proferi la sentenza, quantunque anche sotto il nome generico di Tribunale, si potesse intender compreso il Pretore.

Quanto alla prima modificazione, la Commissione avvertirebbe che l'articolo 122 è l'ultimo che chiude la serie delle procedure, che si fanno davanti ai Tribunali per contravvenzioni e reati commessi da Notari, e qui si parla unicamente delle dichiarazioni che si debbono fare nelle sentenze, e che quindi essa non crederebbe nè opportuno, nè necessario l'introdurre in quest'articolo, che quando il Giudice Istruttore trasmette il mandato di cattura, debba sospendere il Notaro, perchè non è qui il caso, e la sede dove ciò dovrebbe significarsi.

D'altronde poi l'articolo 104 dichiara sospeso di diritto il Notaio quando è spiccato il mandato di cattura; nè sarebbe più il caso che il Giudice Istruttore dovesse ancora fare questa dichiarazione, perchè naturalmente il Procuratore Regio ed il Procuratore Generale non ignorano il fatto. In tutti i casi poi non si correrebbe mai rischio, che il Notaro non cessasse difatto dall'esercizio delle sue funzioni, perchè va in carcere, ed anche quando fosse provvisoriamente rilasciato, non potrebbe riprenderle sino a completa risoluzione della cosa.

Farò presente ancora all'onorevole signor Ministro, che ieri dopo lunga disputa fu approvata anche la seconda parte dell'articolo 34, in cui si diceva che in determinati casi di cessazione per rimozione, o per dispensa od altre cause contemplate da un articolo precedente, l'istanza del Pubblico Ministero produce di diritto la sospensione.

Questa disposizione fu, non ostante il contrasto di alcuni onorevoli Senatori, accettata dal Senato, per cui ora la Commissione non crede che la prima delle due

modificazioni proposte dal signor Ministro si debba ammettere, non essendo d'essa necessaria, giacchè l'autorità proposta per vigilare sui Notari può senza dubbio provvedere senza bisogno di veruna dichiarazione nella sentenza.

Perciò in questa parte non accetterebbe, e crederebbe conveniente lasciare l'articolo nel modo come si trova concepito, salvo la modificazione al comma terzo.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Chieggo mille perdoni all'onorevole Relatore della Commissione, e lo prego di portare la sua attenzione su quello che è detto nel secondo comma.

Il secondo comma invoca l'articolo 104.....

Senatore Poggi, Relatore. Ma vi è il numero 2.

Ministro Guardasigilli..... ma neppure, scusi, il numero 2, si può dire, perchè parla di condanne per alcuni dei reati contemplati nell'art. 103.

Ora, una volta che si invoca l'articolo 104 in quanto dice: chi è condannato ad una pena criminale resta sospeso di diritto; io dico che bisogna anche invocarlo in quanto si riferisce al caso del mandato di cattura, e fare anche allora la dichiarazione della sospensione. Io non comprendo come all'autorità giudiziaria, noi per una parte possiamo dire: voi dichiarerete nella sentenza, che colui che avete condannato deve esser sospeso; e per un'altra parte possiamo dire che basta la spedizione del mandato di cattura perchè il Notaro sia sospeso, sicchè il provvedimento della stessa autorità giudiziaria basta una volta, ed un'altra volta non basta per sè stesso a produrre la sospensione; in un caso deve parlar chiaro per essere efficace, in un altro caso può anche nel silenzio produrre la sospensione.

Pregerei la Commissione di voler por mente a queste considerazioni, altrimenti io son sicuro che non avrebbe esecuzione la disposizione del primo comma dell'articolo 104, in cui è detto che il Notaro è sospeso di diritto quando contro di lui sia stato rilasciato mandato di cattura.

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Mi pare che l'articolo 104 già votato dichiara essere sospeso di diritto il Notaro, contro cui è spedito mandato di cattura, e che non sia necessaria una sentenza del Tribunale. A mio debole modo di vedere, la sospensione di diritto, non vuol dire altro se non che quando si è spedito dall'autorità giudiziaria un mandato di cattura, il Ministero Pubblico ha il diritto di provocare il giudizio di sospensione; e il Notaro, verificato il fatto, non potrà opporre alcuna eccezione in contrario.

In altri termini, la legge stabilisce alcuni fatti, i quali verificati, non ammettono prova in contrario.

Ecco cosa significa la sospensione.

Ma questo non esclude che il giudice, il quale deve pronunciare la sospensione, verificato il fatto, pronunzi una sentenza: se poi la si deve pubblicare, perchè deve pur produrre effetto nell'interesse dei terzi, quale sarebbe il titolo della pubblicazione? In tutte le disposizioni precedenti già adottate si è parlato della sentenza del Tribunale; il giudice che spedisce mandato di cattura, pronuncia nell'interesse pubblico sul reato, e non ha facoltà certamente di cumulare contemporaneamente la pena della sospensione, che è tutta disciplinare e che appartiene ad altra giurisdizione.

Se dunque, secondo il parere dell'onorevole signor Ministro, l'articolo 104 importa che non vi è bisogno di sentenza del Tribunale, allora bisogna fare un altro articolo; ma se nella legge non vi è un articolo il quale dica quali sono gli effetti della sospensione di diritto, vale a dire che non vi è bisogno della sentenza del Tribunale, bisogna stare al significato delle parole *sospensione di diritto*, che non mena ad altro fuorchè alla verifica del fatto, perchè il giudice debba dedurne tutte le ragioni legali.

Mi parrebbe quindi che il giudice che pronuncia la sentenza di mandato di cattura, non debba pronunciare anche la sospensione, seppure il Senato non creda farne un articolo speciale.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. L'onorevole Senatore Miraglia spinge le cose, me lo permetta, ad un punto che andrebbe contro le disposizioni adottate ieri dal Senato.

Appunto si disputò ieri, se dovesse concedersi un effetto, che si diceva esorbitante, ad alcune istanze del Pubblico Ministero, che avessero per conseguenza la sospensione di diritto dall'ufficio notarile, quando vi fosse mandato di cattura, e si diceva che questo effetto era troppo esorbitante, perchè era necessaria prima una sentenza del Tribunale.

Il Senato, nonostante le vivissime osservazioni e le gravi ragioni esposte da alcuni oratori, credè appunto non vi fosse bisogno di una sentenza, e bastasse invece la semplice istanza del Ministero Pubblico, che precedeva al giudizio di cessazione di un Notaro o prodigo, o infermo di mente. Erano questi i casi principali per cui appena avanzata l'istanza, dovesse rimanere sospeso il Notaro.

Anche pel mandato di cattura fu detto che non vi era bisogno dichiarar nulla, che non doveva intervenire l'autorità giudiziaria, perchè non era possibile che il Notaro che va in carcere continui l'esercizio delle sue funzioni. Quindi si aggiungeva che la sospensione era di diritto, perchè il Notaro fosse imputato di crimine. Quindi se noi accogliessimo oggi le idee del Senatore Miraglia, andremmo contro alle disposizioni prese ieri dal Senato. Il signor Ministro, credo, non esigesse tanto, ma si contentasse di meno.

Ma io lo pregherei di osservare che in questo arti-

colo non si parla solamente della sentenza che pronunzia il Tribunale civile in Camera di Consiglio, si parla anco di quelle sentenze che vengono pronunciate dai Tribunali criminali, nei quali la condanna di destituzione è accessoria delle pene principali, e in questo caso il Tribunale dee dichiarare, che dev'essere il Notaro sospeso pendente il giudizio di Appello o di Cassazione. Ma allora, bisogna aggiungere questa dichiarazione.

Vi è poi un altro caso che è quello contemplato nel secondo comma dell'articolo 104 di pronunzia di destituzione, la quale è decretata in via disciplinare, e viene pronunziata dal Tribunale civile. È questa la conseguenza appunto della forma dell'articolo modificato in seguito alle osservazioni del Ministro. Vi sono adunque sentenze per le quali si fa luogo a destituzione, in seguito a condanna penale che porta l'immediata cessazione dall'ufficio notarile, ed altre in cui la destituzione viene come pena principale ed unica, inflitta in via disciplinare dal Tribunale Civile.

Or dunque anche in questo caso la sospensione ha luogo.

Sicchè pare alla Commissione che tutto al più ci potremmo limitare a chiarire il secondo comma dell'articolo dicendo, *secondo il disposto dell'articolo 104 n. 2.* Questo sì; ma se si volesse fare un'aggiunta, nella quale si dicesse, che chi trasmette il mandato di cattura deve decretare la sospensione, questa sarebbe una specie di sentenza che non sarebbe opportuno di fare, e si andrebbe contro al concetto degli articoli: perchè qui si vuole che la sospensione sia dichiarata nella sentenza che pronunzia sopra una contravvenzione commessa dal Notaro.

La pronunzia del giudice istruttore che trasmette un mandato di cattura, è eventuale, dipende da certi indizii che si sono raccolti nella procedura e che possono anche essere inconcludenti.

Se quindi si dicesse al Giudice istruttore di pronunziare la sospensione, lo farebbe in ordine all'articolo 104, e sarebbe una formula inutile, perchè l'articolo lo dice da sè.

Sicchè parrebbe che il Ministero Pubblico, che è sempre informato di quello che fanno i Giudici istruttori, che sono forse talvolta interrogati sulla convenienza o no di spiccare il mandato di cattura, dovrebbe egli provvedere affinchè la sospensione decretata dalla legge si avveri, e l'inconveniente che si deplorava non si verifici: ma provvedere in via di sentenza o di decreto del Giudice istruttore o di altra autorità, non sembrerebbe opportuno.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ministro di Grazia e Giustizia. Sono dolente di annoiare il Senato per la terza volta su questa questione, ma per verità io non comprendo la ripugnanza che la Commissione ha di aggiungere in questo arti-

colo qualche parola che si riferisca al mandato di cattura.

Innanzi tutto mi permetto di osservare che i mandati di cattura si spediscono anche dietro sentenze. Poi io domando; volete o non volete l'esecuzione di un articolo di legge che avete votato? Io credo di sì. Ora, che cosa avete votato? La sospensione del Notaro contro cui sia stato rilasciato mandato di cattura, il quale può esser rilasciato dal giudice istruttore, può essere rilasciato dal Tribunale in Camera di Consiglio.

Dunque dovete provvedere a che questo mandato di cattura dichiari la sospensione. Allo stesso modo con l'articolo 122 si è provveduto al caso, che un Notaro sia stato condannato da un Tribunale correzionale; e si è detto, trattandosi di condanne, che la sentenza deve portare la dichiarazione della destituzione o sospensione, e che, ove non la dichiari, il Pubblico Ministero potrà agire in guisa che questa dichiarazione sia fatta.

Se avete provveduto per il caso di condanne, perchè non volete provvedere eziandio, quando si tratti di spelizioni di mandati di cattura? Io domando solamente alla Commissione che si provveda anche per questo caso; rimettendomi poi a quello che deciderà il Senato. Credo però che se non si provvede a questo, può benissimo accadere; che si spedisca o dal Giudice istruttore, o dal Tribunale in Camera di Consiglio un mandato di cattura, senza che il Notaro sia colpito da sospensione.

Il Notaro continuerà contro il voto della legge e contro l'articolo 104 già votato, continuerà, ripeto, ad esercitare le sue funzioni.

Affinchè questo non accada, io pregava la Commissione, e prego il Senato di aggiungere all'articolo 122 le sopra mentovate parole e formularlo così:

« Nella dette sentenze, ed in quelle che pronunciano la destituzione, e nel mandato di cattura sarà fatta la dichiarazione di sospensione giusta il disposto dell'articolo 104. »

Senatore Coaforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Coaforti. Io voleva solamente fare osservare all'onorevole signor Ministro, che quando si tratti di sentenza pronunciate dal Tribunale correzionale, la sospensione o la destituzione ne sono la conseguenza.

Ma volere che vi sia la sospensione del Notaro, solo perchè un Giudice istruttore, spedisca un mandato di cattura, mi pare esorbitante. Quando si tratta di sentenze, è cosa ragionevolissima; ma trattandosi di semplice ordinanza, si possono trovare difficoltà.

D'altra parte, io non credo che il Pubblico Ministero debba trovare difficoltà, allorquando vi è mandato di cattura perchè si eseguisca, posto che è conseguenza del mandato stesso che sia sospeso dall'Ufficio il Notaro.

Non è qui il caso che si debba esaminare una questione che deve dipendere da circostanze di fatto;

ma si tratta di conseguenze immediate del mandato di cattura; e allora il Pubblico Ministero provvederà perchè il Notaro non sia più nell'esercizio delle sue funzioni.

Presidente. Ha la parola il Senatore Musio.

Senatore Musio. Se la sentenza ha ommesso di dichiarare l'interdizione si dice che dev'essere supplita mediante apposita domanda del Pubblico Ministero; ma se la dichiarazione è omissa nel decreto di cattura, si dice, che la cosa vadi per sè, e che non occorre altro.

Io domando scusa, se affermo che l'argomento logico non è questo ma il contrario; giacchè se quando l'ommissione accade nella sentenza si dee supplire con atto apposito, *a fortiori*, si deve supplire con atto apposito quando accade nel decreto di cattura.

Il decreto di cattura può emanare quando la causa è ancora in corso d'istruzione, quando l'accusa non è ancora nemmeno formulata, quando molto meno possono essere fatte le difese, e quando s'ignora affatto se la sentenza sarà di condanna o di assoluzione. È dunque evidente che il decreto di accusa è molto meno della sentenza.

Ma la Commissione ammette e vuole che l'ommissione avvenuta nella sentenza sia necessariamente supplita con atto apposito; dunque *a fortiori*, essa deve ammettere e volere che sia supplita con atto apposito, quando accade nel decreto di cattura.

Presidente. Dunque il Signor Ministro vorrebbe introdotte nel secondo comma, dopo la parola *destituzione*, le parole *e nei mandati di cattura*. Essendo proposta ministeriale la metto ai voti.

Senatore Conforti. Crederei che sarebbe meglio che si dicesse nelle *ordinanze*, il mandato di cattura essendo un effetto dell'ordinanza.

Ministro di Grazia e Giustizia. Si dirà *nei decreti dei mandati di cattura*.

Presidente. Chi approva l'aggiunta delle parole, *e nei decreti dei mandati di cattura*, da porsi dopo la parola *destituzione* nel secondo comma di quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Vi sarebbe ora un'altra correzione, che fu accolta dalla Commissione, ed è che al terzo comma, dove si dice « dovrà richiedere la Corte o Tribunale » invece si dirà *l'autorità giudiziaria*.

Chi approva questa variante, sorga.

(Approvato.)

Rileggo ora tutto l'articolo con queste varianti.

« Art. 123. Nelle sentenze di condanna a pene che producono di diritto la destituzione del Notaro, sarà fatta la dichiarazione di questa.

« Nelle dette sentenze ed in quelle che pronunciano la destituzione, e nei decreti dei mandati di cattura, sarà fatta la dichiarazione di sospensione giusta il disposto dell'articolo 101.

« Qualora le dichiarazioni come sopra prescritte fossero state omesse, il Pubblico Ministero dovrà richie-

dere l'autorità giudiziaria che proferi la sentenza di riparare l'ommissione.

« La sospensione del Notaro nel caso espresso dallo articolo 105, numero 2, può essere pronunziata anco dal Tribunale correzionale in occasione della condanna a pena correzionale.

« Le sentenze che pronunziano la sospensione, sono esecutorie nonostante appello. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 123. Il Notaro destituito può chiedere la sua riabilitazione, dopo decorsi tre anni dalla destituzione.

« La domanda deve esser presentata al Consiglio notarile presso il quale era iscritto il Notaro; il Consiglio delibera sulla domanda, e la deliberazione è sottoposta all'omologazione della Corte d'Appello, la quale pronunzia sulla riabilitazione in Camera di Consiglio, sentito il Procuratore Generale. »

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione vorrebbe che fosse detto: *Dopo decorsi tre anni dalla destituzione, e dopo l'espiazione della pena*: perchè alcune volte la destituzione viene inflitta come pena accessoria, ed alcune altre volte come pena principale in via disciplinare.

Se si dicesse dopo 3 anni dalla destituzione, può essere riammesso sempre, vale a dire anche quando sta scontando la pena, si troverebbe che il Notaro condannato a 4 o 5 anni di pena potrebbe subito domandare dopo la espiazione di questa la riabilitazione; invece la Commissione vorrebbe che corressero tre anni anche dopo la espiazione della pena, per potere essere riammesso.

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Leopardi. Mi sembra che sarebbe meglio dire: *decorsi tre anni dalla destituzione, ove sia stata espia la pena*; se non è espia la pena, non si può accordare riabilitazione.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. Alcune volte in via disciplinare la pena consiste unicamente nella destituzione. Il destituito non può ricomparire il giorno dopo per essere riammesso, devono passare tre anni dal giorno della destituzione, quando la destituzione è la sola pena inflitta, prima che possa domandare la riabilitazione. Ma vi è un altro caso, ed è quello del Notaro condannato ad una pena correzionale il quale ha espia la pena. Deve egli appena ha espia la pena aver la facoltà di domandare la riabilitazione, oppure dovrà decorrere un tempo di prova, per far conoscere che la sua condotta è tale da dargli il diritto di domandare la riabilitazione?

La Commissione vorrebbe che decorressero tre anni anche dopo l'espiazione della pena, quando questa è accessoria. Epperò propone si aggiungano le parole

dopo decorsi tre anni dalla destituzione e dopo l'espiazione della pena.

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Leopardi. Se io non ho male inteso, l'onorevole Relatore della Commissione vorrebbe che i tre anni cominciassero dall'espiazione della pena, e allora dovrebbe dirsi « Dopo decorsi tre anni dalla destituzione, e dopo l'espiazione della pena. »

Senatore Poggi, Relatore. Questo è precisamente il volere della Commissione.

Senatore Michiel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Michiel. Leggo all'art. 123 come il Notaro possa chiedere la sua riabilitazione dopo decorsi tre anni dalla destituzione, ma io credo che vi sieno alcuni casi, in cui un tale periodo sia troppo breve, e precisamente nei casi contemplati dall'articolo 108.

Infatti, come sarà possibile che rinasca la fiducia per un funzionario che sia stato condannato per frode, furto, per falso, ecc.? Io credo che un altro non meriti più fiducia: domando adunque che il diritto della riabilitazione sia eccettuato ne' casi contemplati dall'articolo 108.

Presidente. Faccia grazia di formulare il suo emendamento.

Presidente. Il Senato e Michiel vorrebbe che si aggiungesse, *ad eccezione dei casi contemplati dall'articolo 108.*

Domando se questo emendamento è appoggiato.
(Appoggiato).

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Pregherei la Commissione a studiare un poco meglio quest'articolo 123, e l'osservazione fatta dall'onorevole preopinante me ne dà anche l'occasione, perchè io credo, che con quest'articolo noi veniamo in certo modo a metterci in contraddizione col Codice penale e colla procedura.

Noi veniamo a riabilitare alcuni, che per il Codice penale non possono esserlo che dopo 5 anni dalla espiazione della pena, e dopo una procedura molto lunga.

Diminuire questo termine per i Notari, nei casi di condanne a pene criminali, non mi pare che nessuno degli onorevoli Senatori lo voglia. In altri casi con questa disposizione noi differiamo forse di troppo la possibilità della riabilitazione.

Io pregherei la Commissione di vedere, se non vi sia un mezzo termine, per il quale il Notaio condannato a pene criminali non sia trattato con eccessiva benignità, ed i Notari condannati per reati, che non offendano il buon costume nè la dignità del Notaro, possano essere chiamati nuovamente ad esercitare il loro ufficio senza troppo ritardo.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore della Commissione.

Senatore Poggi, Relatore. Sebbene una parte della Commissione avesse voluto escludere dalla riabilitazione i Notari condannati per falso, furto, calunnia, insomma per tutti quei reati che offendono la fede pubblica, la maggioranza della Commissione crede potersi la riabilitazione accordare senza distinzione, e non ha difficoltà di pigliare di nuovo in esame l'articolo con l'emendamento Michiel.

Avverte però fin d'ora la Commissione che questo emendamento non lo potrebbe accettare in tutta la sua ampiezza, perchè i Notari possono essere condannati a pene correzionali per reati i quali non attaccano la loro fede, come per reati politici, ed altri i quali possono dar luogo alla riabilitazione; mentre ve ne sono altri i quali destano una ripugnanza alla riabilitazione, e la Commissione è la prima a confessare che i Notari condannati per certi reati dal Tribunale e dalla Corte, non dovrebbero più essere riabilitati.

Con questa riserva la Commissione può prendere in esame tanto l'avvertenza del signor Ministro, quanto la proposta del Senatore Michiel.

Senatore Michiel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Michiel. Io mi rimetto pienamente alla saggezza della Commissione. Questa è un'osservazione che mi si è presentata alla mente in questo momento.

Quel che mi ha colpito si è che un Notaro, il quale fosse stato destituito per furto, potesse venire riabilitato dopo tre anni. Vi sono certe azioni, le quali lasciano in chi le commette un'impronta indelebile, che non si cancella in soli tre anni. Niuno prenderebbe certamente al suo servizio un servo che fosse stato condannato come ladro; e così il Notaro che avesse subito una condanna si infamante, non dovrebbe più godere della pubblica fiducia.

Ad ogni modo, ripeto, mi rimetto alla saggezza della Commissione.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Io appoggio la proposta fatta dall'onorevole Senatore Michiel, dichiarando però che non intendo di menomamente oppormi alla proposta che l'articolo 123 venga rimandato alla Commissione.

E poichè ho la parola me ne valgo per manifestare al Senato il mio pensiero sulla questione sollevata dall'onorevole Michiel.

La destituzione si incorre dal Notaro per i casi previsti dagli articoli 107 e 108. Io credo dunque che la disposizione dell'articolo 123 si potrebbe conservare nei casi di destituzione contemplati nell'articolo 107, e quando poi si tratta di destituzione incorsa dal Notaro nei titoli contemplati nell'articolo 108, cioè quando il Notaro sia condannato ad una pena criminale, ovvero correzionale per falso, furto, frode, calunnia, o per

reato contro i buoni costumi, allora si dovrebbe a parer mio adottare la proposta dell'onorevole Senatore Michiel.

Mentre dunque appoggio questa proposta, prego l'onorevole Commissione, la quale ha accettato il rinvio dell'articolo 106, a voler prendere in considerazione il temperamento da me proposto.

Presidente. Dunque si sospenderà la votazione dell'articolo 123, che si rimanda alla Commissione per una nuova disamina, e si passerà all'articolo 124 di cui dò lettura:

« Le disposizioni contenute in ambedue i capi di questo titolo sono comuni ai Cancellieri archivisti, in quanto vi possano trovare applicazione. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

Si passa al TITOLO VI. — *Disposizioni transitorie.*

« Art. 125. Per dieci anni, dal giorno dell'attuazione della presente legge, i Notari autenticheranno le sottoscrizioni apposte col croce-segno, quando si tratti di obbligazioni verso Casse di risparmio od altri stabilimenti di credito per somma non eccedente le lire cinquecento, osservando nel rimanente le disposizioni dell'articolo 1323 del Codice civile e dell'art. 64 della presente legge. »

(Approvato).

« Art. 126. Sono conservati tutti i Notari che al giorno dell'attuazione della presente legge hanno titolo legittimo per esercitare il Notariato, qualunque sia il loro numero.

« I limiti dell'esercizio sono però quelli stabiliti dalla presente legge.

« Non si potranno nominare altri Notari nel distretto di ciascun Collegio notarile, finchè nel medesimo non si renderanno vacanti dei posti giusta il numero stabilito dal R. Decreto indicato nell'art. 4. »

A questo articolo è proposto un' emendamento dall'onorevole Senatore Lauzi; esso dovrebbe esser posto dopo il primo capoverso, ed è così concepito:

« I limiti dell'esercizio sono quelli stabiliti dalla presente legge.

« Quei Notari però, che per effetto di leggi anteriori hanno attualmente un limite di esercizio più esteso, continueranno ad esercitarvi validamente le loro attribuzioni finchè conserveranno la medesima residenza. »

Il resto come nel progetto.

La parola è al signor Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Poichè il mio emendamento è stato letto e che d'altronde la mia intenzione di presentarlo in questo senso era già stata indicata quando il Senato discuteva gli articoli 3 e 24 del progetto di legge, io pregherei il Signor Presidente a voler interpellare il Senato se l'emendamento è appoggiato, per non dare nè a me la fatica di dire, nè al Senato il tedio di udire le mie parole, quando vi fosse pericolo che l'emendamento non fosse appoggiato.

Presidente. Domando al Senato se appoggia l'emendamento del Senatore Lauzi.

Chi lo appoggia, sorga.

(Appoggiato).

Senatore Lauzi. Seguendo una norma di prudenza legislativa e di sentimenti di riguardo verso cittadini, il presente articolo comincia dall'ammettere che, non ostante le prescrizioni della presente legge, i Notari che già si trovano in carica, benchè mancanti di quei requisiti che la legge rigorosamente ora impone, dal lato specialmente della istruzione, possono tuttavia continuare nell'esercizio del loro Ministero. Ma da questa misura giusta, prudente, caritativa l'articolo 125 si scosta alquanto nel primo capoverso, nel quale mentre disponendo per l'avvenire, indica che i limiti dello esercizio saranno quelli stabiliti dalla presente legge, viene ad intaccare la posizione di quei Notari, che in diverse parti del Regno attualmente hanno un esercizio più esteso, che non sia quello stabilito dal progetto, nel territorio di un Consiglio notarile ossia di un Tribunale provinciale.

Io vorrei pregare il Senato ad estendere quei benevoli sentimenti di cui è espressione il 1° capoverso di questo articolo, di estenderli, dico, anche nella materia che è contemplata nel paragrafo secondo.

Signori Senatori, la posizione di alcuni Notari è degna veramente di riguardo; perchè il pubblico servizio non sia deficiente vi erano sedi designate in diversi luoghi, come dalla nuova legge saranno designati diversi luoghi di residenza ai Notari. Ve ne sono dei buoni e dei cattivi. Vi sono residenze nelle grandi città, nelle città capo-luogo di provincia, o di circondario, in borghi ricchi e popolati; ci sono le residenze in poveri paesi di montagna, in piccoli comuni che pure hanno bisogno di un Notaro per le distanze che li separano dai centri più frequentati.

Ora io posso assicurare il Senato che anche in quei paesi che sogliono chiamarsi ricchi, nelle provincie a cui mi compiaccio di appartenere, voglio dire nella Lombardia, vi sono residenze di Notari, le quali non potrebbero dare al povero Notaro neanche da poter mangiare il pane tutti i giorni.

Vi sono delle residenze ove si faranno tre o quattro istrumenti all'anno, qualche volta un testamento o due. Ciò fa che persone le quali hanno speso tanti anni per rendersi idonei al Notariato, e con tanti anni anche tanti denari, laddove era richiesta la qualifica di dottore in legge, accettarono tali residenze perchè è ancora vigente il Regolamento notarile del 1806, il quale permette ad ogni Notaro residente in un dipartimento del Regno, che equivale a una provincia dell'attuale regime, di poter rogare in qualunque parte (come dicevo) della provincia, o dipartimento. Così essi possono acquistare una clientela in qualche città o borgata principale, alternando la residenza abituale al luogo, dove legalmente dovrebbero risiedere con un'altra che procuri loro tale vantaggio.

Dirò di più. Non è questo un vantaggio accidentale; è una vera necessità della cosa.

Se parliamo della proprietà immobiliare, e di tutti quegli atti che vi si possono riferire, rendite, permutate, locazioni, enfiteusi e via dicendo, meno i piccoli possidenti, i grandi possidenti stanno nelle città, e difficilmente, e in via meramente eccezionale, troverete un grosso possidente che stia in qualche piccolo villaggio ad abitare dove ha una gran parte della sue terre.

Se si tratta di grandi commerci di uomini danarosi, del gran giro dei capitali, anche qui non avete le persone facoltose nelle campagne, e dirò meglio, nei luoghi montuosi, nelle vallate.

Quindi è evidente che un lucro, che corrisponda, che remunererà l'ufficio del Notaro nella sua residenza campestre, non si può avere se non allargando di molto la sfera del suo esercizio.

Da ora in avanti io non ho che a rispettare la decisione del Senato.

Alcuni onorevoli Senatori opinarono che, anche colla nuova legge, si sancisse la facoltà di esercitare per un Notaro in tutta la provincia.

Il Senato non accolse questa proposta, ed io m'inchino alla sua decisione.

Ma dal momento che con questa nuova decisione noi andassimo a toccare alla posizione ed all'esistenza di molti Notari, che già la loro clientela possono aver fatta in città o borgate, e che se ne troverebbero prive al momento in cui sarebbe attivata questa legge, io credo che la giustizia e la equità consiglino al Senato di accettare la mia proposta, la quale del resto sarebbe effettivamente transitoria, giacchè non durerebbe che fino alla estinzione della vita di questi Notari, la maggior parte dei quali sono già in età matura, non solo, ma anche finchè rimanessero in quella residenza; perocchè io ho avuto questa previdenza nel mio emendamento, di indicare cioè anche la condizione che rimangono là dove appunto avrebbero creati i loro interessi. Se per un motivo qualunque cercassero di cambiare di residenza, le ragioni che ho dette non starebbero più, e per conseguenza non avrebbero più essi a godere di questi vantaggi.

Mi farà una sola obiezione; la prevengo, perchè credo che mi sarà fatta. In occasione che si discuteva un altro articolo, sul quale io aveva creduto di proferire poche parole, fu detto da uno degli autorevolissimi personaggi che sedono al banco della Commissione che qui si tratta di giurisdizione, e che la materia di giurisdizione non ammette eccezioni. Si disse che il Notaro è una magistratura, che deve rinchiudersi in quei limiti che la legge le assegna. Ora mi permetta quell'autorevolissimo personaggio, che con tutto il rispetto io gli faccio una osservazione. Qualche volta vi sono delle belle parole che fanno un certo effetto: forse sarà anche a me uscita di bocca la parola che noi facciamo una magistratura del Notaro; ma, per amor

di Dio, non la prendiamo matematicamente, non la prendiamo nel suo stretto senso: il Notaio non è un magistrato, ed è impossibile applicare a lui tutte le regole che si applicherebbero ad un magistrato, il quale ha una reale, e vera giurisdizione dalla legge, a cui tutti devono chinare il capo.

Il magistrato ha un soggetto della sua giurisdizione, come appunto io dicevo poco fa. E primieramente i beni immobili, che stanno nel perimetro della sua giurisdizione; le azioni reali devono necessariamente essere trattate davanti a lui; lo ha in caso di azione personale sulle persone che hanno il domicilio in quella data giurisdizione, lo può avere accidentalmente sopra atti che devono avere la loro esecuzione in quello stesso luogo. Ma che cosa ha di soggetto necessario il Notaio? Non ha niente!

Nulla impedisce che i contratti di vendita, di permuta, di affitti di beni, che stanno (come mi permetterò di chiamarla ancora) nella sua giurisdizione possano essere fatti con atti notarili, rogati in altre parti del Regno o anche all'estero, poichè nulla impedisce, che si vada a fare un contratto di matrimonio od altro contratto lucroso in un luogo dove si abbia un Notaro che goda la propria maggior fiducia, o che abbia speciali relazioni con l'altra parte contraente.

Questo ho detto unicamente perchè il Senato capisca che qui c'è dell'analogia, ma non c'è una vera parità di circostanze.

Spero quindi che quest'argomento della giurisdizione l'egregio Senatore che ne parlò altra volta, non vorrà oppormelo.

Ho dette le ragioni per le quali credo giustificato il mio emendamento; ora lo rimetto al prudente arbitrio di questo Corpo legislativo.

Senatore LANZILLI. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore LANZILLI. Ammiro l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Lauzi, come ho ammirato ed ammirerò sempre i nobili sentimenti che muovono dal cuore, della filantropia. Ma se il cuore dell'uomo di Stato star dovrebbe nella mente, secondo diceasi da un grandissimo, parmi che a maggior ragione star dovrebbe nella mente de' legislatori. Conciossiachè posta la conformità della legge colla giustizia, cioè colla utilità pubblica (che per me suona la stessa cosa), la filantropia che arresti il corso della legge sembrami o è veramente un sentimento nobilissimo in sé, ma interposto tra l'interesse individuale e l'interesse generale, per preferire il primo a quest'ultimo, sul quale veramente bisognava rivolgere e raddoppiare l'attenzione per accertarsi che meritava d'incarnarsi in legge: ma per tale ammesso, poichè la legge posteriore si presume sempre migliore delle antecedenti; la sua esecuzione non va sospesa nel rapporto di qualche interesse particolare più o meno lesivo; nè alla fine dei conti avvisi novità (come la esperienza dimostrava in cose assai più gravi della presente), la quale, per quanto bene-

fichi l'universalità de' cittadini, non rechi nocumento a date classi più o meno estese. Dopo dunque di aver proclamato, previa lunghissima e libera discussione, la necessità e la utilità di costringere in determinati circoli la giurisdizione notarile, come tollerare la sconfinazione proscritta del Notai esercenti, per la sola ragione di trovarvisi dalla loro istallazione? Ragione questa frequentemente allegata, ma strana in se stessa: poichè se le nuove leggi non dovessero scomodare a nessuno lo stato anteriore andrebbero promulgate sempre pe' *nascituri*, non mai pei *nati*. Ma popolarizzati che furono i sacri principii legislativi col codice del primo impero, nessuno più ignora od impugna la distinzione tra i dritti derivanti da *contratti*, e quelli derivanti dalla *legge*.

I primi vanno rigorosamente rispettati; poichè divennero materia di contrattazione appunto per incatenare la volontà dell'uomo ed anche le vicende contrarie: e per converso, i dritti che derivano dalla *legge*, come quelli de' notai, s'intendono sempre accordati *condizionalmente*, cioè per la durata che si giudicheranno utili; onde i nostri antichi estrassero l'aforismo: *i legislatori non obbligare mai se stessi*. Anzi gli stessi dritti *contrattuali* furono spesso rovesciati senza misericordia in olocausto del pubblico interesse. Oh! quanti e quanti nella fine del secolo passato si addormentarono bestamente sulle morbide piume delle prerogative feudali, all'ombra de' contratti, delle leggi, delle consuetudini, e del tempo che tutto legittima e consacra; eppure allo svegliarsi trovarono cotesta beatitudine dileguata come il sogno avuto nella notte; ed il secolo sopravvenuto non ha certamente maledetto l'ardimento legislativo. Del resto la Commissione, se non volle ammettere un privilegio licenzioso, mitigò almeno la sorte degli esercenti, vietando la nomina di altri notari nel distretto di ciascun collegio notarile, finchè nel medesimo non si renderanno vacanti de' posti, giusta il numero stabilito dal R. Decreto indicato nell'art. 4: *medium tenere beati*.

Senatore Lauzi. Io ho domandato la parola per dire all'onorevole Senatore Lanzilli che non credo mai di aver parlato di filantropia. Filantropia è una parola di cui si è troppo abusato, e che perciò mi guardo molto dal pronunziare. Ho parlato di equità, ho parlato di riguardi alle posizioni fatte, alle posizioni esistenti, e se ho osato di fare la proposta sul primo capoverso dell'articolo, è stato perchè ho veduto che il rispetto alle posizioni e i riguardi ai privati avevano ispirato la disposizione del comma che precede.

Dunque io non ho parlato di filantropia. Non ho inteso parlare che di un caso speciale. Questi riguardi che sono pure nelle ultime parole del preopinante approvati per gli uni, malgrado gli inconvenienti che possono avere, malgrado la contraddizione al principio messo nella legge stessa, si potrebbero anche usare

per gli altri, e questa è l'unica preghiera che io ho fatto al Senato.

Senatore Lanzilli. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al Senatore Sanseverino.

Senatore Sanseverino. L'onorevole Lauzi mi ha prevenuto nella risposta che io appunto voleva fare all'onorevole Lanzilli.

Qui non si parla di filantropia, ma di casi speciali: questa non è, che una disposizione transitoria resa necessaria non tanto in vantaggio degli stessi Notai, quanto di coloro, che se ne servono. La condizione della Lombardia è tale che i proprietari vivono per la maggior parte nelle città ove fanno i loro affari, ed ove dimorano molti Notari, che hanno altrove la loro residenza, alla quale si recano solo quando radamente vi sono chiamati, mentre nelle città hanno il loro maggior lavoro.

Credo, perciò che se non si accetta la proposta del Senatore Lauzi, ne verrebbe forte scompiglio nel notariato di Lombardia, e si vedrebbe, che i Notai migliori, più riputati per onestà ed intelligenza che dimorano nei grandi centri di popolazione, non avrebbero più nulla a fare, perchè la loro residenza è altrove; e bisognerebbe allora ricorrere a notaruncoli ignoranti ed anche forse poco onesti, in mancanza d'altri.

La proposta Lauzi è stata fatta colla massima prudenza, giacchè, com'egli ha osservato, questa eccezione in poco tempo cesserebbe; ma per ora io la credo necessaria, indispensabile alla condizione della Lombardia e forse di altri paesi.

Presidente. La parola spetta al Senatore Lanzilli.

Senatore Lanzilli. Non mi aspettava l'imputarmisi la *filantropia* dalla quale tenni appoggiato l'emendamento dell'onorevole Senatore Lauzi coll'amichevole e verace intendimento di esaltarlo nell'unica via possibile. Imperciocchè premesso avendo la necessità di fermar bene se *giusta* fosse la legge nuova; di che tutti convenendo per averla già approvata; la sospensione di essa, chiesta coll'emendamento, invocar non potendo l'appoggio della giustizia, per non darsene due, una contraria all'altra; non potevasi per me *contraddicente* legittimarlo e magnificarlo, come desiderava, se non attribuendolo al sentimento che, dopo quello della giustizia, nobilita maggiormente il cuore umano: la *filantropia*, la *carità*, l'*amore del prossimo*, santi nomi della medesima santissima cosa. Alla quale negai veramente la potenza di sospendere l'esecuzione della legge, in profitto di pochi ed in danno di molti; ma sarei inconsolabile nel veder degradare il culto della più bella verità.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi *Relatore*. La Commissione è dispiacente di non potere neppure questa volta accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Lauzi comunque egli lo abbia appoggiato a ragioni, le quali muovono

da un principio di equità e parlano più al cuore che alla mente dei Signori Senatori.

Io prego il Senato a volere prestare attenzione a quelle poche parole che anderò dicendo, perchè se respingo a nome della Commissione l'emendamento, non è certamente per fare cosa spiacevole ai notari, i quali, comunque abbiano un lungo esercizio in un vasto territorio, si trovano per effetto di questa legge costretti a restringere il loro Ministero in un cerchio più ristretto; ma è per ovviare alle conseguenze gravissime che dall'accettazione di questo emendamento deriverebbero.

Tanto l'onorevole Lauzi, quanto l'onorevole Sanseverino che appoggiava il suo collega Lombardo, si preoccupano specialmente di quello che seguirebbe in Lombardia.

Ebbene: io devo dire al Senato che presentemente in tutta Italia, tranne forse alcune province meridionali, non vi sono Notari, i quali abbiano un distretto corrispondente a quello della giurisdizione del Tribunale Civile, che è la base fondamentale della presente legge.

Or bene: nella Toscana, nelle province ex-Pontificie, nel Modenese e Parmigiano, nel Piemonte e nella Lombardia, il distretto dei Notari è svariatissimo: in alcuni luoghi comprende anco più province, in altri un'intera provincia; nella Lombardia comprende il territorio degli antichi compartimenti istituiti nel primo Regno italico; in altri paesi vi sono compartimenti assai più ristretti; ma di quelli che corrispondano proprio al distretto giurisdizionale dei Tribunali civili, ne troveremo ben pochi nelle province Meridionali.

Ora, se noi cominciamo a portare una modificazione alla presente legge che deve unificare i distretti notarili, nei termini voluti dall'onorevole Senatore Lauzi, essa rimarrebbe nella massima parte inesequuta per molti anni, dico per molti e molti anni, giacchè i Notari esercenti in Italia sono più di 7000; e non è da credere, nè da desiderare che spariscano dalla scena del mondo così per tempo, come opinava l'onorevole Senatore Lauzi.

Adunque, se tutti questi Notari dovessero conservare ognuno il cerchio giurisdizionale, che le leggi precedenti stabilivano, ne accadrebbe che questa legge non andrebbe in vigore per moltissimo tempo nelle parti sue più sostanziali. Imperocchè, cosa vuol dire il distretto notarile corrispondente al Tribunale civile? Vuol dire che i Notari, che sono in quel cerchio, debbono stare in corrispondenza col Consiglio notarile, residente presso il Tribunale civile, cioè far parte di quel Collegio, essere convocati in Assemblea in certi dati tempi, nominare i membri del Consiglio, pagare le tasse, essere vigilati dal Consiglio notarile, sottostare all'ispezione del medesimo Consiglio, ed alla vigilanza del medesimo, non che del Tribunale civile, per tutti gli atti del loro ministero.

Tutte queste cose riuscirebbero di difficilissima, per non dire, d'impossibile esecuzione, se non si parificassero i distretti notarili a quelli del Tribunale civile, giacchè altrimenti non si saprebbe se per un dato atto il Notaro dipendesse più da uno che dall'altro Tribunale civile, più da uno che da altro Consiglio notarile, se dovessero sottostare per la trasmissione degli atti, delle copie e degli annotamenti, più ad uno che ad un altro degli Archivi provinciali.

Le conseguenze di questo emendamento porterebbero non solamente alla non esecuzione della legge, ma alla confusione, cosa anche peggiore. Ed allora, mi si permetta, sarebbe stato meglio proporre ed accettare un emendamento agli articoli 3 e 24, nei quali era detto che si prendeva per base da ora in avanti del distretto notarile il distretto del Tribunale civile. Io non manca, quando si discussero quegli articoli, di fare intendere al signor Senatore Lauzi, che la sua questione, che era quella di conservare i diritti dei Notari esercenti, non aveva la sua vera sede negli articoli 3 e 24, ma piuttosto in questo; ma non poteva, e certamente non voleva, perchè la Commissione era d'accordo in questo col progetto ministeriale, sollevare spontaneamente una questione dell'allargamento del cerchio distrettuale dell'ufficio notarile. Dissi pur qualche cosa che poteva bastare ad eccitare altrui a chiedere che fosse presa per base del territorio notarile, piuttosto la Provincia che non il Tribunale civile, stabilendo che vi fossero dei Consigli notarili nel capoluogo della Provincia, e non già presso i Tribunali di Circondario. Ma poichè nessuno credè di oppugnare il fondamento della legge, non aspettava a me il provocare una discussione inutile; tanto più che non è mancata materia a discutere questioni ed emendamenti proposti dagli onorevoli Colleghi, senza aver bisogno di suscitarnene alcuni gratuitamente.

Se questo emendamento fosse stato discusso in principio sotto altra forma, la Commissione lo avrebbe combattuto, ma una volta che il Senato lo avesse accettato, occorreva ricomporre nelle parti sue principali la legge; fatica grave, ma non impossibile ad eseguirsi. Se ora però, nelle disposizioni transitorie si accettasse l'emendamento dell'onorevole Lauzi, ripeto che la legge rimarrebbe inesequuta per un tempo non breve, e seguirebbe dappertutto una gran confusione.

Non ci lasciamo, o Signori, tanto impressionare dai casi pratici; a tutti i Senatori accade certamente di preoccuparsi dei diritti acquisiti, e senza dubbio bisogna aver dei riguardi anche a questi, e la Commissione ne ha avuti molti, come vedrà il Senato, nella discussione degli articoli successivi.

Creda il Senato e credano gli onorevoli Lauzi e Sanseverino che i danni che si temono non sono grandi; non si spaventino tanto, ma se mai fosse vero che un Notaio di un Comune rurale sia sì povero di affari, da temere di non aver più guadagni, ove fosse impedito dal recarsi di tanto in tanto nei capo-luoghi che

non fanno più parte del suo distretto, io risponderci che i loro argomenti provano troppo, perchè l'inconveniente si riprodurrebbe tosto per i Notari di nuova nomina ed allora occorre combattere il principio della legge, e non restringersi ad impedirne la esecuzione per un tempo indefinito. Ma poi, se da una parte un Notaro di campagna non può esercitare le sue funzioni nei capo-luoghi che son fuori del distretto del Consiglio notarile, ha dall'altro canto il vantaggio, che i notari del capo-luogo della provincia non possono più venire nel suo paese, sicchè vi è in tutto questo una compensazione, si perde da una parte e si guadagna dall'altra.

Quanto all'inconveniente che notava l'onorevole San-Severino che nei capi-luoghi dove sono riuniti tutti i possidenti non potrebbero i Notari di campagna far più i loro affari, io dirò che sarà un bene; perchè questi Notari residenti altrove possono venire alla città, ma non abitualmente e per sistema, se no, l'obbligo della residenza si ridurrebbe a nulla. E se in questo vi è un abuso, è bene che sia corretto coll'osservanza rigorosa delle disposizioni della presente legge. D'altra parte non è impedito ai ricchi e facoltosi di andare a cercare il Notaro di fiducia dove si trova, senza pretendere che egli venga alla città; e se nonostante tutto ciò, risulterà che i nuovi distretti per i Notari residenti nei Comuni rurali non danno molta materia di lavoro, vi si rimedierà con l'istituire un minor numero di uffici notarili e col proporzarli al lavoro, ma non son queste buone ragioni per apportare una modificazione all'articolo che ora si discute.

Il Senato ha già visto che nell'articolo 127 sono rispettate le posizioni dei Notari già stabilite prima della presente legge, e vedrà che la Commissione è disposta a proporre altre modificazioni.

Tutto quello che si è fatto, e tutto quello che si potrà fare senza danno pubblico, la Commissione è pronta a proporlo e ad accettarlo; ma non facciamo delle cose le quali rendano illusorie le disposizioni della legge quale l'abbiamo votata, e non ci preoccupiamo tanto di alcuni interessi che soffrono, perchè se questo ci dovesse trattenere, noi non faremo nulla. Pensiamo, o Signori, che dobbiamo in un tempo non lungo, anzi breve, rinnovare le circoscrizioni giudiziarie, le amministrative e quelle che riguardano l'istruzione pubblica: e allora si lederanno ben altri e più gravi interessi. Se noi ora ci preoccupiamo per un piccolo interesse di pochi individui, che è problematico assai se verrà danneggiato, noi non muoveremo un passo, la nostra unificazione rimarrà semplicemente politica; e poi per ragioni, o municipali, o individuali, noi rimanderemo alle generazioni venture il beneficio di quella larga unificazione amministrativa e giudiziaria, di cui tutti sentiamo vivamente il bisogno. Facciamoci coraggio, Signori, per poter godere al più presto dei benefici veri e grandi della unità, la quale abbiamo, la Dio mercè, conseguita. Se oggi abbiamo paura, mi si per-

metta il paragone un poco troppo familiare, a levare un dente che tentenna, che faremo domani a levarne uno ben forte, e che ha profonde radici, con l'istruimento del chirurgo?

Non ci fermiamo a tutti i piccoli inconvenienti che derivano da leggi nuove, e necessariamente conseguenziali alla unità politica, altrimenti sarebbe inutile l'accingerci a proporle e discuterle.

Quindi io, a nome della Commissione, dichiaro di non poter accettare l'emendamento.

Senatore **Miraglia**. Domando la parola.

Senatore **Musio**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Miraglia.

Senatore **Miraglia**. Mi duole che l'onorevole Relatore della Commissione abbia impiegata tutta la potenza della sua dialettica per ribattere l'emendamento proposto dal Senatore Lauzi. Chi mai ha rievocato in dubbio e le teoriche della giurisdizione, e la necessità di veder attuata immediatamente una legge tanto desiderata? E poteva mai essere nella mente dello stimabile Senatore Lauzi, che i settemila Notari morissero ben presto per vedere sparsa in tutta la superficie del Regno la semplice giurisdizione notarile infra il distretto notarile? Tutti auguriamo agli attuali Notari vita lunga e felice, e se a questo augurio si è associato di buon animo il degno Relatore, spero che si accosterà all'emendamento Lauzi con le restrizioni da me apportatevi.

A che mirano le leggi transitorie? A preparare il terreno per fecondare i benefici di una nuova legislazione. Il passato non si può da legislatori considerare come un punto matematico, e se le leggi sono fatte per gli uomini e non gli uomini per le leggi, si è sempre rispettata nel passaggio di una legislazione ad un'altra la condizione delle cose e delle persone per potersi coll'opera del tempo far convergere il tutto ad un centro.

Nella Lombardia, nelle province meridionali e siciliane, che farebbero i Notari che ad un tratto venissero colpiti dalla scure della legge che circoscrive l'esercizio della loro professione nel distretto del consiglio notarile, mentre l'attuale loro clientela è nel territorio della provincia, e forse *extra* il distretto notarile? Dovrebbero a le loro famiglie mendicare il pane, senza speranza di potersi trasferire ne' comuni di residenza de' loro clienti, perocchè i posti sono limitati ed occupati.

Nè si dica che innanzi ad un corpo legislativo non bisogna agognare al vanto di *filantropia*! Non è filantropia evitare che si spostassero grandi interessi, ma necessità politica e prudenza civile: a questi principii sono informate tutte le leggi transitorie. Lo zelo spesso guasta il bene, come la prudenza corregge il male. Sacrifici e volentieri si sono fatti in tutte le province del Regno, ch'è la libertà ed indipendenza nazionale non si poteva ottenere che a forza di sacrifici; ma bisogna andare adagio quando non vi è tanta urgenza

da dover tagliare e chiudere gli occhi a' bisogni delle famiglie. Finalmente non si tratta di altro, che di autorizzare con provvedimento transitorio i notari attuali ad esercitare una pacifica professione nella intera provincia.

Se non che, se il provvedimento è transitorio ed ha per oggetto di preparare i Notari ad adattarsi alla nuova legge, parmi che il Senatore Lauzi abbia dato troppo larghe proporzioni al suo emendamento. Se si volesse attendere la morte de' settemila Notari, mentre auguriamo loro lunga vita, la nuova legge che limita l'esercizio della professione nel distretto notarile, resterebbe una derisione per molti e molti anni. Per lochè col mio emendamento restringo a dieci anni il termine da permettere ai Notari attuali l'esercizio della loro professione nel territorio della provincia.

Presidente. Prego il Signor Senatore ad inviarmi il suo emendamento.

Ha la parola intanto il signor Senatore Sanseverino.

Senatore Sanseverino. Io non voleva fare che una rettificazione. L'onorevole signor Relatore ha detto che non ha inteso bene la forza della mia proposizione. Difatti m'accorgo che mi sono male spiegato.

Io non intendeva di dire che i Notari delle grandi città, non avrebbero avuto lavoro: io diceva che parecchi Notari, i quali hanno clientele nelle grandi città risiedono in luoghi dove o non trattano affari, o ne trattano pochissimi. Questi Notari, ripeto, lavorano nelle grandi città, e poi vanno di tratto in tratto nella loro residenza a fare quei pochi affari che possano occorrere, e ciò non torna a vantaggio loro particolare ma piuttosto a quello di colpo che se ne servono, i quali diversamente non avrebbero più i Notari di loro confidenza vicini a sè.

Osserverò di più che non v'è compenso, perchè gli affari che si trattano nelle città, non avverrebbe mai che in quella vece fossero trattati nelle piccole borgate.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musio. Primamente mi consolo che l'emendamento o l'aggiunta dell'onorevole Senatore Lauzi non ci spalanchi un abisso, non ci spinga al cataclisma, non ci metta tra pochi Notari e l'intera società, e non ci obblighi a sacrificare in pro di pochi uomini in isterminata ecatombe tutto il genere umano.

Dopo ciò, tranquillato il mio spirito, dirò che una cosa mi ha colpito nel discorso dell'onorevole Relatore della Commissione. Egli ha invocato certi principi, che implicherebbero in qualche modo una questione pregiudiziale. Egli ha detto all'onorevole Senatore Lauzi, che se egli aveva desiderio di proporre quest'aggiunta, avrebbe dovuto parlare ad un altro articolo; che quindi ormai non era più a tempo di poter parlare, di poter fare l'aggiunta o l'emendamento.

Dico che questo implicherebbe una questione pregiudiziale, malgrado l'espressa riserva fatta dall'ono-

revole Lauzi, consentita dalla Commissione, consentita da tutto il Senato.

Allorchè venne in discussione l'articolo 3 l'onorevole Lauzi aveva manifestato l'idea dell'emendamento or ora proposto; ed in quel giorno l'onorevole Relatore della Commissione lo invitava ad aspettare una sede più opportuna, facendogli sperare piuttosto favore che opposizione.

L'onorevole Lauzi, facendo le sue riserve, ha accettato l'invito che se non erro accennava esplicitamente alle disposizioni transitorie: ed ora che il Senatore Lauzi sorge a proporre l'emendamento nella sede riservata, il Signor Relatore con una *forclusion* come dicono i Francesi gli dice, che non è più in tempo di parlare, e propone una specie di questione pregiudiziale non solo al Senatore Lauzi, ma a chiunque vorrà proporre qualche emendamento ed aggiunta alle disposizioni transitorie.

Io non richiamerò l'attenzione del Senato sull'indole di queste disposizioni, dopo quanto ne ha già detto l'onorevole Senatore Miraglia; ma ne dovrò riassumere il concetto e dire quali motivi di ragionevolezza e di prudenza ne consigliano l'introduzione in molte leggi.

I popoli non vanno a balzi, le società non corrono a salti, le abitudini non si mutano di un colpo, non si troncano bruscamente certe posizioni acquistate.

Quando fra l'antico ordine di cose, da cui si vuole uscire ed il nuovo in cui si vuole entrare, passa una grande distanza, allora vuole la prudenza che questo spazio sia percorso passo a passo, e grado a grado; e per operare questo passaggio graduato, sono necessarie le leggi transitorie, che senza scosse preparino il passaggio necessario.

In questo modo le idee si rinnovano bel bello, gli antichi abiti bel bello si smettono, si scema la resistenza degli elementi contrari, non si è obbligati a menare colpi alla cieca, si risparmiano gli urti violenti e l'ordine novello entra nel suo dominio senza turbare l'armonia dei pubblici servizi, e senza crearsi nemici che turbino la sua.

Si è detto all'onorevole Lauzi che non era questa la sede propria del suo emendamento. Ma tendendo esso chiaramente ad evitare i preindicati inconvenienti è innegabile che la sua sede propria e naturale è nelle disposizioni transitorie.

Molte obiezioni faceva l'onorevole Relatore e fra le altre cose citava: che vi è un centro di vigilanza, che vi è da pagare delle quote, vi è da far questo, v'è da far quello. Ma scusi l'onorevole Relatore; sia più ristretto o più ampio il cerchio; tutto questo sta com'è; pagherà chi deve pagare: il Notaro sarà sottoposto alla vigilanza dell'autorità che deve sorvegliarlo con o senza l'emendamento Lauzi, e nessuna delle fatte obiezioni ne muta per niente l'opportunità. Io quindi appoggio l'emendamento proposto dall'onorevole Lauzi.

Presidente. Prima di tutto devo dar lettura dell'emendamento proposto dal Senatore Miraglia, il quale

aggiungerebbe al comma 2. dell'art. 126 le seguenti parole: « Gli attuali Notari che sono nell'esercizio della loro professione, al di là del territorio del distretto Notarile, potranno per 10 anni continuare in tale esercizio »

Domando se è appoggiato.

Senatore Chiesi. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. L'onorevole Senatore Miraglia ha proposto un temperamento di conciliazione tra l'emendamento dell'onorevole Senatore Lauzi, e la disposizione dell'art. 125 della Commissione. Quelli che approvano l'emendamento Lauzi, è naturale che non appoggeranno l'emendamento Miraglia, finchè hanno speranza che l'emendamento Lauzi sia accettato dal Senato; ma se l'emendamento Lauzi sarà respinto, allora i fautori di questo emendamento, ed io sono tra questi, appoggeranno l'emendamento Miraglia, che in qualche modo tempera il rigore della disposizione proposta dalla Commissione.

Par dunque conveniente che prima di tutto sia posto ai voti l'emendamento Lauzi, dalla cui sorte può dipendere quella dell'emendamento Miraglia.

Ecco le ragioni per cui proponevo che prima di domandare se è appoggiato l'emendamento Miraglia, fosse posto ai voti l'emendamento Lauzi.

Presidente. Prima dunque debbo domandare se è appoggiato l'emendamento Miraglia; quindi, nel caso che sia appoggiato, siccome l'emendamento Lauzi è più largo, sarà subito posto ai voti, di precedenza a quello del Senatore Miraglia che sarà votato dopo, come il più ristretto.

Chi appoggia l'emendamento Miraglia sorga.

(Appoggiato).

Essendo appoggiato l'emendamento Miraglia, che è più ristretto dell'emendamento Lauzi, metto ai voti quest'ultimo, che consiste nell'aggiunta di queste parole:

« Quei Notari però che per effetto di leggi anteriori hanno attualmente un limite di esercizio più esteso, continueranno ad esercitarvi validamente le loro attribuzioni, sinchè conserveranno la medesima residenza. »

Senatore Poggi, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, *Relatore*. Prima di porre ai voti questo emendamento, la Commissione desidererebbe che il Senato udisse l'opinione del signor Ministro in proposito.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Io per verità avrei voluto cambiare di opinione, dopo la discussione che si è fatta e segnatamente dopo le aggiustate ed eloquenti parole, e le osservazioni del Senatore Lauzi; ma, mio malgrado, debbo dichiarare che gl'inconvenienti cui accenna il Relatore medesimo, i pericoli cui si andrebbe

incontro, tra i quali il maggiore sarebbe al certo quello di rendere in gran parte ineseguibile la presente legge, mi determinano a dichiarare con dolore che non potrei accettare, nè l'emendamento proposto dal Senatore Lauzi, nè quello proposto dal Senatore Miraglia.

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Leopardi. Signori. Io mi fo carico delle osservazioni fatte dall'onorevole Relatore della Commissione, che invero contengono molte verità.

Fare una legge, per rimetterne l'esecuzione ad un tempo indeterminato, sarebbe per lo meno una cosa oziosa.

Ma vi è qualche temperamento mezzano, che può salvare e le sue osservazioni, e le proposte fatte da quelli che hanno presentato degli emendamenti o delle aggiunte.

Io aggiungerò una ragione nuova che non è stata toccata, nè dall'onorevole Senatore Lauzi, nè dall'onorevole Senatore Miraglia, ed è questa: noi abbiamo in pendenza una nuova circoscrizione giudiziaria, ed anche vi è un progetto dinanzi all'altro ramo del Parlamento.

Certamente qualche cosa vi è da fare sulle circoscrizioni giudiziarie; ma attuare oggi in qualche Provincia, dove la giurisdizione Notarile era più larga, la attuale legge per quei Tribunali circondariali, che dovranno scomparire domani, è fare la tela di Penelope; e da qui a qualche tempo se questa legge di novella circoscrizione giudiziaria avrà il suo risultato, bisognerebbe adattarla secondo la nuova circoscrizione: quindi un termine un poco più ristretto di quello proposto dall'onorevole Senatore Miraglia, lo troverei utile anche al Ministero che dovrebbe domani attuare questa legge, e l'anno venturo casare molti di quei Consigli notarili e Collegi, per rifarne da capo, secondo la novella circoscrizione giudiziaria.

Quindi io direi, « insino a che non siano stabilite nuove circoscrizioni giudiziarie » oppure piglierei un termine di quattro o cinque anni; questo mi pare che possa conciliare ogni cosa. Io non fo nessuna proposta perchè non intendo per nulla di mettermi in opposizione colla Commissione e col Ministero: sottopongo alla Commissione questo temperamento onde veda se fosse il caso di adottarlo.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Interrogo il Senato se vuole concedere al Senatore Lauzi di parlare per la terza volta sul medesimo soggetto.

(*Varie voci*) Sì sì, parli, parli!

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Io sarò brevissimo, giacchè se da un lato era difficile seguire l'onorevole Relatore della Commissione in quella voragine di eccezioni che mi ha presentato, dall'altro a quello a cui avrei amato sicuramente di rispondere ha già risposto, e gliene faccio i miei ringraziamenti, l'onorevole Senatore Mu-

sio. Ora, io farò una semplice riflessione. La Commissione ha desiderato avere l'autorità del Ministro prima che si andasse ai voti; il signor Ministro ha confermato il voto della Commissione, adottando gli stessi motivi, giacchè non ha fatto nuove osservazioni. Io credo adunque che da tutto questo debba rimanere intatto l'effetto qualsiasi che avranno prodotto sul Senato i discorsi fatti pro e contro il mio emendamento. Quando per avventura fosse respinto il mio emendamento, mi riservo dire il mio parere, e non è difficile indovinarlo, sull'emendamento dell'onorevole Senatore Miraglia.

Nulla aggiungo per non prolungare la discussione.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Io sento il bisogno di rispondere una parola alle osservazioni del Senatore Leopardi, il quale pare d'accordo coi principii enunciati dalla Commissione per l'organo del suo Relatore ed esclusivamente accettati dal Ministro, ma è venuto a mettere in campo una ragione, per effetto della quale egli crede, che si dovesse declinare dall'idea di far nulla a proposito dell'articolo di cui trattiamo, in quanto riguarda la estensione delle giurisdizioni.

Mi permetta di osservare, che la ragione da lui adottata non farebbe in tutti i casi che migliorare la condizione dei Notai.

La circoscrizione giudiziaria tende a restringere il numero dei Tribunali, quindi ad allargare la giurisdizione dei Tribunali medesimi. Ora come l'art. 3 stabilisce, che per ciascun distretto di Tribunale civile e correzionale vi è un Collegio di Notai, vede il Senatore Leopardi, che qualunque possa essere il risultato delle circoscrizioni giudiziarie, sarà un vantaggio per i Notai, perchè se ora il loro esercizio non può estendersi, che nel distretto di un Tribunale, domani la giurisdizione di un Tribunale sarà maggiore, e quindi naturalmente resterà aumentata la estensione dell'esercizio notarile.

Ciò non ostante pregherei la Commissione, se le mie preghiere possono valere qualche cosa, a declinare dal rigore, col quale ed essa ed io abbiamo sostenuto il nostro assunto, e ad entrare in una via di conciliazione, anche perchè pare che l'aria dell'Aula non si mostri favorevole all'opinione manifestata dalla Commissione e dal Ministero.

Per verità l'emendamento proposto dall'onorevole Lauzi, francamente lo ripeto, non potrebbe essere dalla Commissione e dal Ministero accettato.

Si accetterebbe piuttosto l'emendamento del Senatore Miraglia, ma però con un termine più ristretto, facendo prevalere la considerazione, che quando si passa da un organico ad un altro, bisogna dare un po' di tempo a coloro che debbono essere da ciò colpiti, perchè almeno si preparino a questo passaggio.

Quindi sotto questo solo aspetto si potrebbe in certo modo differire l'esecuzione della legge quanto ai limiti

dell'esercizio notarile, ma per il minor tempo possibile, che potrebbe essere secondo me, non più di un triennio. Quindi se il signor Senatore Miraglia accettasse questa limitazione che io ho l'onore di proporre al Senato, potremmo essere tutti d'accordo.

Io credo che in tre anni i Notari, i quali vedrebbero in certo modo spostati i loro interessi, potrebbero essere al caso di dare ad essi un altro assetto ed in ogni caso giudicar meglio che cosa loro convenga ..

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Ministro Guardasigilli.... tanto più che non c'è nessun dubbio che in questo tempo una circoscrizione giudiziaria, avrà avuto luogo per legge del Parlamento.

Ma dopo questi tre anni io credo una necessità che questa legge abbia la sua completa esecuzione.

Presidente. La parola è al Senatore Miraglia.

Senatore Miraglia. A me non pare poco l'aver scosso in questa lotta in parte l'animo del Ministro Guardasigilli che per vedute di giustizia mi ha sempre avversato. Dunque spero anche di guadagnare ora l'animo della Commissione (*ilarità*). Non siano dieci, non siano tre, siano almeno cinque anni: posto mente alle condizioni infelici di tante famiglie mi pare che il lasso di cinque anni sia un tempo opportuno per conciliare il passato ed il presente col futuro.

Presidente. Per cui si ridurrebbero i *dieci* anni a *cinque*.

Senatore Miraglia. Precisamente.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione non ha difficoltà veruna di venire ad un accordo e seguire così il buon esempio dato dall'onorevole signor Ministro, ma non al di là del termine da lui indicato.

Io vorrei far riflettere che in questi tre anni, come diceva il signor Ministro, la circoscrizione giudiziaria o si farà senza fallo, o non si farà mai più. Ed allora quel beneficio, a cui alludeva l'onorevole Senatore Leopardi, e che era un giusto riflesso per temperare gli emendamenti proposti, sarà già ottenuto, perchè i Tribunali avranno un circuito più largo, e quindi sarà già schiuso all'esercizio notarile un più largo campo, ma se ora si mettessero cinque anni, mentre nei tre, per esempio, la circoscrizione giudiziaria si farà, si verrebbe a portare un troppo largo beneficio.

Inoltre devesi ancora riflettere che prima che la legge sia sancita da tutti e due i poteri, forse passerà meglio di un anno ed in questo intervallo se si faranno nuove nomine di Notari, si faranno secondo le leggi vigenti, vale a dire con un cerchio più largo, e quindi i nuovi nominati avranno cinque anni di più, il che per verità è un po' troppo.

Preoccupiamoci dunque un poco anche dell'interesse presente, ed in via di transazione si fissi il termine di tre anni, che mi pare il limite più giusto e più conveniente...

Senatore Miraglia. Bene; accetto anche i tre anni.

Senatore **Poggi**, *Relatore*.... con che bene inteso si pongano in quest'articolo anche le parole suggerite dall'onorevole Senatore **Lauzi** « finchè conserveranno la medesima residenza » giacchè se venisse cambiato di residenza, il Notaro dovrebbe accettare il nuovo cerchio come si trova.

Presidente. Accetta il Senatore **Miraglia**, oltre ai tre anni, anche l'aggiunta delle parole che si leggono nell'emendamento del Senatore **Lauzi**, cioè: « finchè conserveranno la medesima residenza » ?

Senatore **Miraglia**. Accetto.

Senatore **Leopardi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Leopardi**. Io naturalmente mi associo a quanto han detto il signor Ministro e la Commissione e mi congratulo coll'onorevole Senatore **Miraglia** dell'accettazione per lui testè fatta; e ciò faccio tanto più volentieri, che debbo andar lieto di aver forse con la mia osservazione scosso la sensibilità della Commissione e calmate fino ad un certo punto le apprensioni degli onorevoli Senatori **Lauzi** e **Miraglia**.

Ora poi per consolazione di tutti non ho più che a far conoscere un'altra riflessione, cioè che se è vero che i Notari non possono stipulare al di là dei limiti del rispettivo Collegio notarile; è vero altresì che i loro clienti possono andare a trovarli dove risiedono; e quindi questi grandi possidenti, questi grandi signori, che hanno fede più in uno che in un altro Notaro, si recheranno alla sua residenza, e stipuleranno quanti atti vogliono.

Presidente. Metto dunque ai voti l'emendamento **Lauzi**.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Non è approvato)

Allora passeremo all'emendamento **Miraglia**.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Sono dolente che quella specie di conciliazione che fu proposta, abbia, anche forse più che non originariamente, dato addosso al mio emendamento, ma dichiaro che se ero pronto ad accettare il primo emendamento **Miraglia** di dieci anni, non posso accettare assolutamente quello di tre. Fissare il termine a tre anni, è come dire ad un Notaro, cominciate a far fagotto, se intendete cangiar residenza. Io riprenderei il primitivo emendamento **Miraglia**; ma per non esser troppo esigente, riprendo per mio conto l'ultima proposta dell'onorevole Senatore **Miraglia** che porta il termine a cinque anni.

Presidente. Metto allora ai voti la proposta anteriore del Senatore **Miraglia** ripresa dal Senatore **Lauzi** che porta il termine a cinque anni.

(Dopo prova e controprova la proposta dei 5 anni è approvata.)

Senatore **Leopardi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Leopardi**. Se il Senato accoglie una ri-

flessione che sono in punto di sottoporli, oserei proporre una piccola aggiunta così concepita:

« Se dentro questo termine accada la novella circoscrizione giudiziaria vi si abbia allora ad applicarvi la presente legge. »

Presidente. Prego il Senatore **Leopardi** a mandare la sua proposta.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Pongo la questione preliminare sopra quest'aggiunta.

I cinque anni sono stati votati e non vi può essere una diversa disposizione che riduca questo termine; me ne appello al Senato, e me ne appello pure alla lealtà del Senatore **Leopardi**.

Io mi oppongo formalmente.

Ministro di **Grazia e Giustizia**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di **Grazia e Giustizia**. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento relativo alla *proroga del termine per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie*.

Preghevi il Senato a dichiararlo d'urgenza, perchè il termine scade alla fine di questo mese.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge.

Domando al Senato se ammette l'urgenza.

(È ammessa.)

Questo progetto di legge sarà perciò stampato questa notte e distribuito domani agli Uffici, insieme ad altre leggi che indicherò annunziando l'ordine del giorno per domani.

Il Senatore **Leopardi** vuol mandare il suo emendamento ?

Senatore **Leopardi**. Pare che nè la Commissione, nè il Ministro siano disposti ad accettarlo, quindi..

Presidente. Ma finchè l'emendamento non è formulato...

(Il Senatore **Leopardi** manda il suo emendamento al banco della Presidenza.)

Leggo l'emendamento del Senatore **Leopardi**: « Ove però entro i 5 anni abbia luogo una nuova circoscrizione giudiziaria, il termine si ridurrà a 3 anni. »

Mi permetta il Senatore **Leopardi**, siccome sono già stati votati 5 anni, non si può più restringere il termine. Proponga un prolungamento, ed allora la proposta potrebbe stare, ma questa è assorbita dal voto precedente.

Senatore **Leopardi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Leopardi**. Io ho proposto questo altro comma, perchè se la nuova circoscrizione avviene, certamente allargherà i Tribunali, e vi vorranno due o tre anni forse, perchè la presente legge possa conformarsi.

Presidente. Queste saranno buone ragioni; ma bisognava esporle prima; adesso non si può distruggere quello che fu dal Senato deciso.

Metto dunque ai voti l'articolo coll'aggiunta dello emendamento Miraglia.

« Art. 126. Sono conservati tutti i Notari che al giorno dell'attuazione della presente legge hanno titolo legittimo per esercitare il Notariato, qualunque sia il loro numero.

« I limiti dell'esercizio sono però quelli stabiliti dalla presente legge.

« Gli attuali Notari che sono nell'esercizio della loro professione, al di là del territorio del distretto notarile, potranno per 5 anni continuare in tale esercizio, finchè conserveranno la medesima residenza.

« Non si potranno nominare altri Notari nel distretto di ciascun Collegio notarile, finchè nel medesimo non si renderanno vacanti dei posti giusta il numero stabilito dal R. Decreto indicato nell'articolo 4. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

Art. 127. I Notari che hanno qualche impiego od esercitano una professione o funzioni incompatibili giusta l'articolo 2 con quelle del Notariato, dovranno rinziarvi nel termine di un mese dal giorno della attuazione della presente legge, e ciò far constare al Tribunale civile assieme alla presentazione dei documenti prescritta dall'articolo 129, sotto pena di decadenza dall'esercizio notarile.

« Sono eccettuati da tale disposizione i Segretari e cancellieri che si trovino nelle condizioni volute dall'art. 278 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, e pei quali il disposto del detto articolo rimane fermo.

Sono pure eccettuati quei Notari che al giorno dell'attuazione della presente legge coprono qualche impiego comunale. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho domandato la parola unicamente per proporre di cambiare le ultime parole del primo comma dell'articolo 127, sotto pena di decadenza dall'esercizio notarile, in queste altre, e ciò sotto pena di remozione dall'ufficio.

Senatore Poggi, Relatore. Aggiungerei notarile.

Presidente. Si direbbe dunque, e ciò sotto pena di remozione dall'ufficio notarile.

Metto ai voti l'articolo con questa variante, chi lo approva sorga.

(Approvato).

« Art. 128. I Notari che secondo le leggi anteriori hanno dato una cauzione minore di quella stabilita dall'articolo 17, dovranno completarla nei due anni dal giorno dell'attuazione della presente legge. Quelli che avessero data una cauzione maggiore, potranno, domandarne la riduzione, osservato il disposto dell'art. 37. »

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. L'onorevole Senatore Lanzilli, facendosi a rispondere all'onorevole Senatore Lauzi, ammirava e lodava la sua filantropia; ma con eloquenti parole, ispirate dai nobili sentimenti del suo cuore, dichiarava, che la filantropia individuale doveva cedere alle necessità imposte dalla filantropia universale. Rispondeva l'onorevole Senatore Lauzi che egli non aveva ricorso alla filantropia, ma sibbene alla equità.

Io che intendo di oppormi alla disposizione dell'articolo 128, al quale proporrò un emendamento, non farò appello nè alla filantropia nè all'equità, ma lo farò agli inconcussi ed eterni principii della scienza del Diritto. Nè temerò, o Signori la voragine che spaventò l'onorevole Senatore Lauzi, aperta in difesa della disposizione dell'articolo 126 dall'eloquente parola del Senatore Poggi, il quale invocava la necessità della unificazione e l'urgenza di una nuova circoscrizione giudiziaria; non temerò, dico, questa voragine, perchè lo stesso onor. Senatore Poggi ha fatto nella sua dotta Relazione l'esplicita dichiarazione ch'egli è favorevole alla proposta che sono per fare. E la mia proposta, o Signori, è questa: che siano rispettate le cauzioni date dai Notari che sono attualmente nell'esercizio della professione notarile, quand'anche fossero date per una somma minore di quella che è prescritta dalle disposizioni della presente legge.

Dissi, o Signori, che avrei appoggiata la mia proposta ai principii del Diritto; ed il principio a cui ricorro è quello della non retroattività delle leggi, principio proclamato da una legge famosa dell'imperatore Giustiniano.....

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. Se l'on. Senatore Chiesi consente, io vorrei notificargli che la Commissione ha stabilito di variare la prima parte di quest'articolo probabilmente nello stesso senso dell'emendamento che egli è per proporre.

Senatore Chiesi. Sono ben lieto che la Commissione venga nella mia idea di rispettare le cauzioni già date dai Notari attualmente esercenti, comechè per una somma minore di quella che è stabilita dalla presente legge.

Senatore Poggi, Relatore. Avendo dovuto esaminare nuove petizioni pervenute nell'intervallo, ha creduto la Commissione dover cambiare l'articolo, dicendo invece « I Notari che secondo la legge anteriore hanno dato una cauzione minore di quella stabilita dall'articolo 17, non saranno obbligati a completarla. » lasciando il rimanente come è nel testo di legge.

Senatore Chiesi. Quando la Commissione accetta la mia proposta, non posso che vivamente ringraziarla.

Presidente. Darò lettura dell'articolo modificato.

« Art. 128. I Notari che secondo le leggi anteriori

hanno dato una cauzione minore a quella stabilita dall'art. 17, non saranno obbligati a completarla.

« Quelli che avessero data una cauzione maggiore, potranno domandarne la riduzione, osservato il disposto dell'articolo 37. »

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato).

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giovanola. Credo che qui sarebbe il luogo opportuno per intercalare quell'articolo transitorio che dietro la proposta dell'onorevole Senatore Sclopis era stato ammesso dalla Commissione e dall'onorevole Ministro, circa la continuazione dell'uso di una lingua straniera in quelle parti del Regno in cui non si usa la lingua italiana.

Senatore Poggi, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, *Relatore*. La Commissione si è oc-

cupata di questo e di altri articoli transitorii da doversi aggiungere, ma crede che avranno sede migliore dopo l'articolo 136.

Stia pur certo il Senato che questi articoli saranno posti al loro luogo.

Presidente. Si rimanderà perciò la continuazione della discussione a domani.

I signori Senatori sono invitati al tocco preciso negli uffici per esaminare i seguenti progetti di legge:

1. Compimento della strada nazionale da Aosta in Francia.

2. Ordinamento del servizio semaforico sui littorali.

3. Proroga del termine per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie.

E alle ore due si terrà seduta pubblica pel seguito della discussione della legge sul riordinamento del Notariato.

La seduta è sciolta a ore (5 1/2.)